

Regolamento in materia di videosorveglianza

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante i sistemi di video sorveglianza installati all'interno degli spazi e delle strutture dell'Università degli studi di Catania.

L'Università assicura che tale trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, e garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono le seguenti definizioni come di seguito descritto:

- per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- per “titolare del trattamento”, l'Università degli studi di Catania, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati;
- per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- per “incaricati al trattamento”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
- per “comunicazione dei dati”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “diffusione dei dati”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- per “misure minime di sicurezza”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione previsto dalle vigenti normative;

- per “misure idonee e preventive di sicurezza” si intende il complesso di misure tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta;
- per “codice” il d. lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
- per “garante” il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3 Principi generali

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
 - legalità, quale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e della normativa vigente;
 - principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - principio di proporzionalità: l'installazione degli impianti di videosorveglianza è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure, nel rispetto del principio di proporzionalità sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Art. 4 Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza installati nelle strutture dell'Università degli studi di Catania, venga eseguito esclusivamente per le seguenti finalità:
 - protezione e incolumità del personale universitario, degli studenti e degli utenti a vario titolo degli spazi universitari;
 - protezione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - tutela dei beni mobili dell'Università e degli utenti interni;
 - prevenzione di eventuali atti vandalici.
2. L'Università garantisce che le immagini non siano utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori, per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con riferimento sia al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si assicura che le immagini non siano impiegate per compiere indagini sulle attività, diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, come ad esempio, le pause o gli spostamenti all'interno dell'Ateneo.
3. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati.

Art. 5 Il titolare del trattamento

1. L'Università degli studi di Catania adempie agli obblighi di notificazione preventiva con il Garante dei dati personali, laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Art. 6 Responsabile del trattamento

1. L'Università individua il Responsabile del trattamento dei dati fra coloro che forniscano idonee garanzie del rispetto delle vigenti disposizioni in materia relative alle operazioni di trattamento dei dati rilevati e conservati mediante videosorveglianza.

In particolare il responsabile:

- deve vigilare che l'attività di videosorveglianza raccolga esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- deve rispettare la normativa vigente in materia di videosorveglianza, in particolare le norme di legge, le disposizioni del garante, il presente regolamento e le direttive impartite dal titolare;
- vigila sulla corretta conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse, come descritto al successivo art. 9 del presente regolamento;
- deve adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza dei dati idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta;
- provvede in ordine all'installazione della segnaletica in prossimità dell'impianto di videocamera;
- ha la responsabilità del procedimento diretto all'accesso ai dati da parte dei soggetti interessati e/o delle autorità competenti;
- acquisisce dall'installatore dichiarazione che l'impianto è conforme alle misure minime di sicurezza dei dati;
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e che gli stessi siano regolarmente funzionanti;
- nomina, con atto scritto, i soggetti incaricati del trattamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 Incaricati del trattamento

1. Gli incaricati svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e operano sotto la sua diretta responsabilità.

2. L'atto di nomina, da parte del Responsabile del trattamento, definisce per ciascun incaricato le operazioni consentite. All'incaricato saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. L'incaricato è autorizzato, nell'espletamento dell'attività di televigilanza delle sedi universitarie, a prendere visione delle immagini in tempo reale.

3. Il soggetto incaricato è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in funzione nell'Ateneo anche ricorrendo, qualora necessario, a personale esterno opportunamente selezionato. Ove siano necessari interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. In ogni caso, l'incaricato è tenuto a garantire l'osservanza delle vigenti normative e del presente regolamento da quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati e non registrati.

Art. 8 Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento garantisce che il sistema di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture dell'Università ospitano i dipendenti e gli studenti, nonché tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, sia operativo esclusivamente per controllare l'accesso all'interno delle aree occupate dalle strutture dell'Università e per preservare il patrimonio stesso dell'Università, ed assicurare l'incolumità delle persone.

2. In modo da non interferire con le attività lavorative, di studio e di ricerca poste in essere nei locali, le telecamere poste all'interno di aule della didattica, laboratori, sale di riunione ed uffici, nei giorni feriali sono rese operative esclusivamente dalla cessazione delle attività fino alla ripresa delle attività nel giorno successivo, con orari stabiliti dal responsabile del trattamento; nei giorni festivi sono rese operative in tutte le 24 ore.

3. Il responsabile del trattamento dei dati personali e i soggetti incaricati a compiere le operazioni sono tenuti a registrare le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese.

4. Le videocamere installate presso le sedi dell'università consentono unicamente riprese video; non effettuano riprese audiofoniche.

5. La dislocazione delle telecamere presso le strutture dell'Università di Catania sarà predisposta dal Responsabile del trattamento dei dati che ne informa preventivamente il titolare, in merito alle finalità dell'installazione e ne attende autorizzazione.

Art. 9 Raccolta e trattamento dei dati

1. Le immagini acquisite dalle unità di ripresa sono visualizzate su monitor collocati nei locali ove sono situate le postazioni di controllo. L'accesso alle sale di controllo è consentito esclusivamente, in via ordinaria, al responsabile, agli incaricati, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale, per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nell'art. 3 e previa autorizzazione del titolare o del responsabile.

2. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa.

3. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo massimo di 7 giorni dalla rilevazione, dopodiché vengono automaticamente cancellate, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per i periodi di chiusura

programmata dell'Ateneo nonché nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione per un tempo superiore ai 7 giorni dalla registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da richiedere a cura del titolare.

Art. 10 Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi del Codice, con idonee misure di sicurezza preventive, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Art. 11 Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, del modello di informativa, nella quale è riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", come da facsimile allegato al presente regolamento (allegato n. 1), indicante il titolare del trattamento e le finalità perseguite.

2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della telecamera e deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

Art. 12 Diritti dell'interessato


1. Chiunque sia stato ripreso ha il diritto di accedere alle immagini che lo riguardano, e di esigere la loro conformità alle vigenti normative e al presente regolamento, presentando istanza scritta al Responsabile del trattamento dei dati opportunamente indicato nell'informativa. Il Responsabile dovrà provvedere in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

2. L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrono i giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.

Art. 13 Entrata in vigore e pubblicità

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e dal Provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito web di Ateneo.



AREA VIDEOSORVEGLIATA

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003)

La registrazione è effettuata dall'Università degli studi di Catania per i fini di cui al Regolamento in materia di videosorveglianza emanato con D.R. n..... del.....

Responsabile del trattamento dei dati: www.unict.it